



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>n. 132 del 25-11- 2023</b>	<b>OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024</b>
---------------------------------------	---

L'anno duemilaventitre addì venticinque del mese di novembre alle ore 11:30, nella sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
FABRIZIA PECUNIA	SINDACO	Presente
VITTORIA CAPELLINI	VICE SINDACO	Presente
MARCO BONANINI	ASSESSORE	Presente

Presenti 3  
Assenti 0

Partecipa con funzioni di Segretario il SEGRETARIO COMUNALE PAOLO VALLER.  
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## **Deliberazione di G.C. n. 132 del 25-11-2023**

### **OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **PREMESSO CHE:**

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che: *“i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, comma 837, *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e*

*ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;*

**VISTA** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone sia disciplinato con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;

**CONSIDERATO CHE**, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, è stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) e il Canone mercatale, e con il medesimo atto è stato approvato il relativo Regolamento;

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- i commi 826 ed 827 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 determinano la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 determinano la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- l'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- l'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale;

**VISTO** il comma 831-bis dell'art. 1 della Legge n.160/2019 – introdotto dall'art 40 comma 5-ter della Legge n.108/2021 – che disciplina l'applicazione del canone unico patrimoniale relativamente alle occupazioni realizzate dagli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 14/12/2022 con la quale sono state approvate le vigenti tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

**RITENUTO** opportuno – al fine di garantire una maggiore corrispondenza tra le misure tariffarie applicate e il valore economico della disponibilità dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione – incrementare del 15% i coefficienti moltiplicatori delle categorie di occupazione di suolo pubblico di seguito specificate:

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFF ANNO	COEFF ANNO	COEFF GIORNO	COEFF GIORNO
		ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2023	ANNO 2024
5	Pubblici esercizi con spazi senza strutture	9,58	11,02	1,03	1,18
6	Pubblici esercizi con dehors totalmente aperti	11,50	13,23	1,24	1,43
7	Pubblici esercizi con dehors chiusi	15,32	17,62	1,66	1,91

**RITENUTO** altresì opportuno, sempre al fine di assicurare la congruità delle tariffe applicate rispetto all'effettivo valore economico dell'area in relazione all'attività svolta, introdurre nel periodo dal 1/06 al 30/09 – caratterizzato dalla massima intensità dei flussi turistici – una maggiorazione stagionale pari al 50% della tariffa giornaliera per le occupazioni di natura temporanea rientranti nelle medesime tre tipologie già sopra specificate;

**RITENUTO** dunque di procedere alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato e delle esigenze di bilancio;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione*

*di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

**VISTO** l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale e mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**ASSUNTI** ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, rilasciati dai relativi Responsabili dei servizi;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

**DELIBERA**

1. di approvare le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816 e comma 837, riportati in Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
2. di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2024;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per i successivi adempimenti.

## Pareri

---

Il sottoscritto **PAOLO VALLER**, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Lì, 15-11-2023

Il Responsabile del servizio interessato  
**PAOLO VALLER**

Il sottoscritto **PAOLO VALLER**, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Lì, 15-11-2023

Il Responsabile del servizio finanziario  
**PAOLO VALLER**

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
FABRIZIA PECUNIA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
PAOLO VALLER

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su dichiarazione del Messo comunale, che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 15-01-2024

per rimanervi 15 giorni consecutivi.  
Lì, 15-01-2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
PAOLO VALLER

**MESSO COMUNALE**  
Luca Folegnani

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

√ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

**SEGRETARIO COMUNALE**  
PAOLO VALLER

---